

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 381 del 11 Aprile 2022

ANNULLAMENTO E CONTESTUALE RIPROPOSIZIONE DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE N. 293 del 16 Marzo 2022 AVENTE AD OGGETTO “COSTRUZIONE DI PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE (P.S.T.) - LOTTO 16 COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA. PRESA D’ATTO DELLA DEFINITIVITA’ DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI - SVINCOLO DELLA RITENUTA EX ART. 4, D.P.R. N. 207/2010 - CUP n. J48J12000280001 - CIG n. 4759292400”

Richiamato il proprio decreto n. 293 del 16 Marzo 2022 recante “COSTRUZIONE DI PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE (P.S.T.) - LOTTO 16 COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA. PRESA D’ATTO DELLA DEFINITIVITA’ DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI - SVINCOLO DELLA RITENUTA EX ART. 4, D.P.R. N. 207/2010:

CUP n. J48J12000280001 CIG n. 4759292400”;

Rilevato che per mero errore materiale, nel decreto succitato si è dato atto che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, gestisce la contabilità speciale n. 5699, intestata a “Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. n. 74/12”, ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 s.m.i., aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’annullamento del proprio decreto n. 293 del 16 marzo 2022 e alla sua contestuale riproposizione;

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 01 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1107 del 11 luglio 2016 recante in oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Visto l'art. 1 comma 459 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31/12/2021 – Suppl. ordinario n. 49, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Preso atto:

- che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio del 2012, secondo il disposto dell'articolo 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Visti altresì:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
- i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato

che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016;

- la nota del 04/05/2016 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale si segnala che “...per quanto concerne gli interventi compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere ultimati, in applicazione della medesima”;

Premesso:

- che con Ordinanza n. 13 del 25 luglio 2012 è stato approvato il primo Programma Operativo Scuole per il ripristino, riparazione o sostituzione degli edifici scolastici danneggiati dal sisma del 20-29 maggio 2012 per consentire la riapertura delle scuole e garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013;

- che con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 3 del 25.01.2021, è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole, che prevede una spesa complessiva di € 256.543.336,65, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- che alla lettera f) del Programma Operativo Scuole, di cui all'Ordinanza n. 3 del 25.01.2021, è stato stimato un costo di € 37.500.000,00 per la “Costruzione di Palestre Temporanee” (PST) in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014”;

- che con ordinanza n. 84 del 5 dicembre 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara;

- che con decreto n. 129 del 22 febbraio 2013 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria, fra gli altri, del lotto n. 16 relativo alla palestra del Comune di Concordia sulla Secchia, (MO) al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Tecnoedil S.r.l. (capogruppo) e I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. (mandante), per il corrispettivo contrattuale di € 1.233.899,14, oltre ad IVA;

- che le suindicate Ditte hanno costituito, per atto registrato a Perugia il 15 aprile 2013 al n. 8054 – Notaio Antonio Fabi, una associazione temporanea di imprese e attribuito il titolo di Società capogruppo dell'A.T.I. alla Società Tecnoedil S.r.l., al fine di dare esecuzione all'appalto di cui in argomento;

- che con decreto n. 305 del 19.04.2013 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del suindicato lotto 16;

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il n. J48J12000280001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito è il n. 4759292400;

- che, in data 22.05.2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0095 per il corrispettivo contrattuale di € 1.233.899,14, oltre ad IVA;

- che con decreto n. 2107 del 05.11.2014 è stata approvata una perizia di variante per un

importo di € 52.836,39 oltre ad IVA, mai sottoscritto dall'A.T.I. sopra individuata a causa del provvedimento interdittivo. Con lo stesso decreto si è preso atto che i lavori sono stati ultimati dall'Impresa Tecnoedil S.r.l. prima del provvedimento interdittivo, di seguito esplicito;

- che con nota prot. CR.2013.0018759 del 30.08.2013, la Stazione Appaltante ha comunicato all'A.T.I. Tecnoedil S.r.l. (Mandataria) e I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. (Mandante) la risoluzione contrattuale conseguente al rigetto dell'iscrizione alla White List dell'Impresa Tecnoedil S.r.l., da parte della Prefettura di Reggio Emilia, nonché successivo provvedimento interdittivo anche della Prefettura di Ferrara;
- che l'impresa Tecnoedil S.r.l., con nota del 02.10.2013 assunta al prot. CR.2013.0022688 in data 07.10.2013, ha comunicato la rinuncia al prosieguo dell'opera;
- in data 03.10.2013 l'impresa mandante I.T.E. Idrotermoelettrica S.R.L. ha presentato formale domanda di subentro nel contratto di appalto, nel caso di specie, in qualità di mandataria e in avvalimento con l'impresa L.A.S. Costruzioni, per la realizzazione dei restanti lavori di completamento del lotto PST 16;
- con decreto del Commissario Delegato n. 1467 del 25.11.2013 si è preso atto che è intervenuta una informativa in merito ad interdittiva antimafia per l'impresa Tecnoedil S.R.L., dandone comunicazione all'ANAC con nota registrata al Prot. n. CR.2014.0018484 del 28/05/2014;
- con Decreto n. 1541 del 29.11.2013 e successivo Decreto di parziale rettifica n. 1607 del 04/12/2013 è stato formalizzato il subentro della impresa I.T.E. Idrotermoelettrica S.R.L.;
- con decreto n. 129 del 25.01.2016, per effetto del provvedimento interdittivo e ai sensi dell'art. 20 del Contratto rep. n. 0095 del 22.05.2013, è stata applicata la penale pari a € 15.459,62 corrispondente al 10 % dell'importo dei lavori eseguiti dopo il 30.08.2013 fino a tutto il 30.09.2013, pari a € 154.596,22;
- che con sentenza n. 39 del 15.05.2019 il Tribunale di Ancona ha dichiarato il fallimento della Capogruppo Tecnoedil S.r.l. nominando curatori fallimentari l'Avv. Luigi Orlandi ed il Dott. Alessandro Stelluti;

Considerato che con decreto n. 3067 del 14.12.2018 è stato approvato il conto finale dei lavori e la relativa relazione, dai quali risultano lavori eseguiti per € 628.471,58, oltre ad IVA, importo interamente contenuto nelle somme autorizzate di cui sopra, di cui erogati in acconto in corso d'opera € 557.297,39 oltre ad IVA, e da erogare a saldo € 55.714,57 oltre ad IVA, tenuto conto dell'applicazione della penale per interdittiva antimafia pari ad € 15.459,62;

Visto il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori in argomento, redatto in data 29 luglio 2019 dalla commissione di collaudo Ing. Paolo Staccioli (Presidente), Ing. Simone Stella, Ing. Cristina Bianchi, incaricata con decreto n. 127 del 21.02.2013, sottoscritto con firma digitale dall'impresa I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. in data 30.09.2019 e ricevuto a mezzo posta elettronica certificata il 30.09.2019 con nota assunta a Prot. CR.2019.22597 del 30.09.2019, senza riserve, mentre per la Tecnoedil (capogruppo) dell'ATI - l'Avv. Luigi Orlandi e il Dott. Alessandro Stelluti - in qualità di Commissari Giudiziali, non si sono presentati per la firma e non hanno proceduto a trasmettere il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo sottoscritto digitalmente, che conseguentemente si ritiene accettato senza riserve;

Visto inoltre che il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo è stato confermato dal

Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Manenti e che con lo stesso si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese Tecnoedil S.r.l. (capogruppo) e I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. per € 628.471,58, oltre ad IVA, di cui erogati in acconto in corso d'opera € 557.297,39 oltre ad IVA, e da erogare a saldo € 55.714,57 oltre ad IVA (già al netto della penale per interdittiva antimafia di € 15.459,62) come di seguito determinato:

- a) € 52.836,39 oltre ad IVA pari alle lavorazioni effettive eseguite dall'ATI Tecnoedil S.r.l. (mandataria) e I.T.E. (mandante) alla data del 30/09/2014 in riferimento al contratto di appalto Rep. n. 0095 del 22.05.2013;
- b) € 2.878,18 oltre ad IVA pari alla ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 operata sulle lavorazioni effettive eseguite dall'ATI Tecnoedil S.r.l. (mandataria) e I.T.E. (mandante) alla data del 30/09/2014 in riferimento al contratto di appalto Rep. n. 0095 del 22.05.2013;

Considerato che con decreto n. 1968 del 03.11.2020 si è preso atto dell'ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, dando atto che per effetto del fallimento della capogruppo Tecnoedil S.r.l., ai sensi dell'art. 78 L.F., l'A.T.I. può ritenersi sciolta e che la rata di saldo di € 55.714,57 oltre ad IVA, risulta ripartita tra le singole imprese, in proporzione alle percentuali descritte nell'atto costitutivo del Raggruppamento, come segue:

- Con riferimento all'impresa Tecnoedil S.r.l. in fallimento:
 - € 43.394,53 oltre ad IVA, pari alla quota parte del residuo delle lavorazioni eseguite di cui al punto a);
 - € 2.363,85 oltre ad IVA, pari alla quota parte della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 operata sulle lavorazioni effettive di cui al contratto di appalto Rep. n. 0095 del 22.05.2013;
- Con riferimento all'impresa I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l.:
 - € 9.441,86 oltre ad IVA, pari alla quota parte del residuo delle lavorazioni eseguite di cui al punto a);
 - € 514,33 oltre ad IVA pari alla quota parte ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 operata sulle lavorazioni effettive di cui al contratto di appalto Rep. n. 0095 del 22.05.2013;

Visto che con il sopra citato decreto si è preso atto dell'ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, ed è stato dato atto che sia il fallimento Tecnoedil S.r.l. che l'impresa I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l. con rispettive note Prot. n. CR/2019/28677 del 09.12.2019 e Prot. n. CR/2019/26014 dell'11.11.2019 hanno comunicato di non presentare la polizza fideiussoria prevista, dall'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 relativa allo svincolo della quota parte della rata di saldo pari alla ritenuta dello 0,5%;

Tenuto conto che l'art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 sancisce il carattere di definitività del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;

Preso atto che per il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo in argomento è decorso tale termine e pertanto lo stesso ha assunto il carattere di definitività, cosicché l'appalto dei lavori in oggetto è da ritenersi concluso, fermo restando le obbligazioni di cui all'art. 1669 del codice civile;

Vista la nota del RUP Ing. Manuela Manenti Prot. r_emiro.Giunta - Rep. CR 05/08/2021.0010515.U con la quale si comunica, tra l'altro, che l'impresa Tecnoedil S.r.l. in fallimento, e l'impresa I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l., ciascuno per le proprie competenze, hanno adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto Rep. n. 0095 del 22.05.2013 per la progettazione e la realizzazione della Palestra Scolastica Temporanea - Lotto 16 nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO);

Rilevato pertanto che, a seguito della definitività del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, è possibile liquidare la somma di € 2.878,18 oltre ad IVA a titolo di ritenuta pari allo 0,5% ex art. 4, D.P.R. n. 207/2010, così suddivisa:

- € 2.363,85 oltre ad IVA, quale quota parte in favore dell'impresa Tecnoedil S.r.l. in fallimento;
- € 514,33 oltre ad IVA, quale quota parte in favore dell'impresa I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l.;

Vista la fattura n. 1 del 24.02.2022 assunta a prot. FTC/2022/31 del 02.03.2022 di € 2.600,24 IVA inclusa (di cui € 236,39 per IVA 10%), emessa dall'impresa Tecnoedil S.r.l. in fallimento;

Vista la fattura n. 13 del 23.02.2022 assunta a prot. FTC/2022/33 del 02.03.2022 di € 565,76 IVA inclusa (di cui € 51,43 per IVA 10%), emessa dall'impresa I.T.E. IdroTermoElettrica S.r.l.;

Preso atto che il Comune di Concordia sulla Secchia (MO), quale Ente proprietario della Palestra Scolastica in argomento, dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo non ha avanzato lamentele per vizi e difetti dell'opera;

Rilevato:

- che non è stato possibile, per l'Impresa Tecnoedil S.r.l., acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), stante l'intervenuta procedura fallimentare;
- che l'Impresa Tecnoedil S.r.l. in fallimento, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione assunta a prot. r_emiro.Giunta - Prot. 25/02/2022.0190462.E con la quale il Curatore Fallimentare conferma il conto corrente dedicato già indicato in precedenza con nota assunta a prot. indicato con nota Prot. n. CR/2019/28677 del 09.12.2019;

Rilevato:

- che l'Impresa I.T.E. IdroTermoElettrica S.r.l. risulta iscritta, con Provvedimento n. 94112/2020 del 25.11.2020 nella White List ex art. 5 bis D.L. 74/2012 convertito nella legge n.

122/2012 integrato dalle disposizioni del D.L. n. 174/2012 della Prefettura di Modena, in corso di aggiornamento;

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), assunta a prot. r_emiro.Giunta - Rep. CR 28/02/2022.0001596.E attualmente in corso di validità, per l'Impresa I.T.E. IdroTermoElettrica S.r.l.;
- che l'Impresa I.T.E. IdroTermoElettrica S.r.l., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato assunta a prot. r_emiro.Giunta - Prot. 24/02/2022.0188488.E;

Vista:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, con i quali si dispone che nei confronti delle operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e dei termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

Tenuto conto che, in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA complessiva di € 287,82, di cui alle suindicate fatture, deve essere versata all'erario secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 3166,00 (di cui imponibile pari a € 2.878,18 ed IVA 10% pari a € 287,82) è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Tenuto conto altresì che, in attuazione dell'art. 39 del D.L. n. 109 del 28.09.2018 conv. con mod. in L. n. 130 del 16.11.2018, dell'art. 57, comma 15 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, conv. con mod. in L. n. 126 del 13 ottobre 2020 e dell'art. 17 quater, comma 4 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, conv. con mod. in L. n. 21 del 26 febbraio 2021, i quali sanciscono

l'impignorabilità delle risorse assegnate per la Ricostruzione in aree interessate da eventi sismici e l'esenzione nei confronti dei beneficiari di tali importi fino al 31 dicembre 2023 dalle verifiche previste dall'art. 48 bis D.P.R. n. 602 del 1973 di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna;

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale;

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

- 1 di annullare per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente riportate il proprio decreto n. 293 del 16 marzo 2022 e di riproporre con il presente atto la liquidazione delle fatture emesse dall'impresa Tecnoedil S.r.l. in fallimento e dell'impresa I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l.,
- 2 di liquidare per le motivazioni indicate in premessa, l'importo di € 2.600,24 IVA al 10% inclusa per € 236,39, quale quota parte della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 in favore dell'impresa Tecnoedil S.r.l. in fallimento, a saldo della fattura n. 1 del 24.02.2022 assunta a prot. FTC/2022/31 del 02.03.2022 di pari importo;
- 3 di liquidare per le motivazioni indicate in premessa, l'importo di € 565,76 IVA al 10% inclusa per € 51,43, quale quota parte della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 in favore dell'impresa I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l., a saldo della fattura n. 13 del 23.02.2022 assunta a prot. FTC/2022/33 del 02.03.2022 di pari importo;
- 4 di autorizzare, in attuazione dell'articolo 1, comma 629, lettera b), e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il versamento di € 2.600,24 di cui al punto 1. come segue:
 - ➔ per € 2.363,85 a favore dell'impresa Tecnoedil S.r.l. in fallimento;
 - ➔ per € 236,39 corrispondente all'IVA 10% di cui alla suindicata fattura, a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;

- 5 di autorizzare, in attuazione dell'articolo 1, comma 629, lettera b), e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il versamento di € 565,76 di cui al punto 2. come segue:
 - ➔ per € 514,33 a favore dell'impresa I.T.E. Idrotermoelettrica S.r.l.;
 - ➔ per € 51,43 corrispondente all'IVA 10% di cui alla suindicata fattura, a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;
- 6 che il suindicato importo complessivo di € 3166,00, trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 122 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012;
- 7 di incaricare l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile all'emissione degli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. n. 74/12", ai sensi del comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 s.m.i., aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;
- 8 che, in attuazione dell'art. 39 del D.L. n. 109 del 28.09.2018 conv. con mod. in L. n. 130 del 16.11.2018, dell'art. 57, comma 15 del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104, conv. con mod. in L. n. 126 del 13 ottobre 2020 e dell'art. 17 quater, comma 4 del Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183, conv. con mod. in L. n. 21 del 26 febbraio 2021, i quali sanciscono l'impignorabilità delle risorse assegnate per la Ricostruzione in aree interessate da eventi sismici e l'esenzione nei confronti dei beneficiari di tali importi fino al 31 dicembre 2023 dalle verifiche previste dall'art. 48 bis D.P.R. n. 602 del 1973 di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";
- 9 di provvedere alla trasmissione del presente decreto nei confronti dell'impresa Tecnoedil S.r.l. in fallimento in persona e all'impresa I.T.E. IdroTermoElettrica S.r.l.;
- 10 di provvedere agli adempimenti di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale.

In Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)